

Spett. **CLIENTI**
Loro sedi

Esclusivamente via mail

Gentili,

Il DPCM del 11 marzo impone il blocco fino al **25 marzo 2020** delle attività **commerciali al dettaglio**, ferme le restrizioni del DPCM del 9 Marzo 2020, ed in particolare sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta **eccezione** per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate in:

1. Ipermercati
2. Supermercati
3. Discount di alimentari
4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
14. Farmacie
15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le **edicole**, i **tabaccai**, le **farmacie**, le **parafarmacie**. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono **sospese** le attività dei servizi di **ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.



Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) fatta **eccezione**:

1. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
2. Attività delle lavanderie industriali
3. Altre lavanderie, tintorie
4. Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Stefano Capaccioli
Beatrice Pucci
Francesco Guiducci